ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
"Enrico Mattei"
TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE
Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO
Tel. 051 464510 – 464545 – C.F. 92004600372 – Codice Univoco: UFRDH1
www.istitutomattei.bo.it - iis@istitutomattei.bo.it – bois017008@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1
Riferimenti normativi

1. **Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:**
- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.1.2003, n. 3, **come modificata dall'art. 4 del D.L. 104 del 13/9/2013**;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- Decreto Legislativo 81/2008
- **D.L. 104 del 13/9/2013**

Art. 2
Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una **finalità educativa e non repressiva** e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal D. Leg.vo 81/2008;
b) prevenire l'abitudine al fumo;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;

g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto, anche all'aperto;
h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro
2. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;
Il datore di lavoro è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
Il datore di lavoro-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;

Ne discende che il divieto si configura come attuazione di un triplice mandato:
- uno in base alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno in base alla legislazione specifica sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione educativa che rappresenta.

Art. 3
Locali soggetti al divieto di fumo
1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni – comprese in generale "tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica" (art.4, c.1, D.L. 104/2013)
2. E' fatto altresì divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche (art.4, c.2, D.L. 104/2013).
3. Negli atri, nei corridoi, nella Palestra e negli altri spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi all'aperto, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione degli incaricati dell'accertamento e della verbalizzazione. Tutti i docenti e tutto il personale A.T.A. dell'Istituto, nelle rispettive aree di servizio, sono preposti di fatto cui spetta vigilare sul rispetto della normativa.

Art. 4
Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e all'accertamento dell'infrazione
Soggetti incaricati di procedere alla contestazione, verbalizzazione e notifica
1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell'Allegato C.
2. E' compito dei responsabili preposti:
Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
Vigilare sull'osservanza del divieto e procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla conseguente contestazione dell'infrazione vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra i docenti in servizio, i docenti incaricati della sorveglianza e tra le unità del personale A.t.a.
4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

5. Con specifico incarico il Dirigente Scolastico individua tra i docenti gli agenti accertatori e verbalizzatori che restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. Tutto il personale docente e non docente dell'Istituto, in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio degli obblighi di sorveglianza, deve procedere all'accertamento della trasgressione del divieto di fumo, manifestandolo chiaramente, pubblicamente e per iscritto al trasgressore - e trasmettendolo immediatamente ai Responsabili preposti e all'Ufficio di Dirigenza, per la verbalizzazione e la notifica.
7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
8. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5
Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, riducibile per effetto delle medesime norme nella forma più favorevole fra il doppio del minimo (**pari a €. 55**) e il 1/3 del massimo. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico

Legge	Fatto illecito	Procedimento	**Importo in Euro	Chi vigila e fa la multa
L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, commi 1,2,3	Non esporre la cartellonistica Non vigilare	L. 689/81	Da 220 a 2.200 ***Riducibile a 440**	Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG

** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.
*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo in Euro	Chi vigila	Chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo aperto al pubblico o all'utenza, e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica	L. 689/81	Da 27,5 a 275 *__Riducibile a 55__	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 *__Riducibile a 110__	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati

* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

**Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

Art. 6
Pagamento contravvenzioni
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo – IIS Mattei San Lazzaro di Savena - Verbale N. _____del _____;

b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7
Procedura di Contestazione
Accertamento, Contestazione, e Notifica
1. La violazione deve essere contestata immediatamente e chiaramente al trasgressore, **previo accertamento**, da parte dei soggetti di cui all'art.4, nelle rispettive responsabilità, con contestuale redazione del verbale in duplice copia (su modulistica dell'Amministrazione - All. A), una delle quali deve essere consegnata al trasgressore.
Se la contestazione attraverso la redazione immediata del verbale da parte degli incaricati non fosse materialmente possibile, esso va notificato entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura dell'Istituto.
Il verbale è sempre in duplice copia:
. una per il trasgressore (consegnata o notificata);
. una per l'Istituto.
2. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8
Azioni di prevenzione e informazione. Cura dell'intento educativo

I docenti, nell'ambito della propria programmazione, dei progetti di "Educazione alla Salute", "Rispetto della Legalità" ed "Educazione Civica" sono incaricati di sviluppare consapevolezza circa le conseguenze del fumo, accertate a livello scientifico, soprattutto per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze, alla informazione sui rischi sanitari e alla tutela del diritto alla salute.

Art. 9
Conseguenze sul piano disciplinare

L’infrazione al divieto di fumo costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare (nota disciplinare) per gli alunni, specie nel caso di reiterazione.
L’infrazione al divieto di fumo per il personale in servizio nell’Istituto è motivo di avvio di provvedimento disciplinare da parte della Dirigenza.

Art. 10
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11
Entrata in vigore
1. Con la delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2026 e l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati:
Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo
Allegato B: Elenco nominativi dei preposti all’accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.
Allegato C: Nomina preposto all’accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.
Allegato D: Cartello divieto

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO N. /
Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003, come modificato dal D.L. 104 del 13/09/2013

Il giorno……del mese…… nell'anno……alle ore…..…… nell'ambito delle pertinenze dell'IIS Mattei, e precisamente
……
il sottoscritto…….....incaricato dell'accertamento e della verbalizzazione delle infrazioni al divieto di fumo / su contestazione dell'infrazione da parte del prof. …… / del sig, di cui al prot. n.

HA ACCERTATO

che il Sig……..…….. nato a.....il …… residente a……..…..... in via…….

HA VIOLATO

le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, come modificata dal D.L. 104 del 13/09/2013, avendo constatato che lo stesso stava fumando nell'ambito delle pertinenze dell'IIS Mattei di San Lazzaro di Savena, e precisamente ..……..……

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:**……..……**
……
……
……
……

MODALITA' DI ESTINZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge, pari a € 27.5.
Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- ❑ **55 €** in quanto violazione semplice

- ❑ 110 € in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il **modello F23 - Codice tributo 131T,** indicando la causale del versamento: **Infrazione al divieto di fumo – IIS Mattei - Verbale N. _____del _____**
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Alunni - IIS Mattei di San Lazzaro di Savena (documentididattica@istitutomattei.bo.it).
Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 della L.689/81, con **rapporto scritto alla Prefettura di Bologna** e successiva ingiunzione.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, **entro 30 (trenta) giorni dalla notifica**, presentando alla Prefettura di Bologna scritti difensivi e/o documenti o chiedendo di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE **L'INTERESSATO** **IL GENITORE (se l'interessato è minorenne)**

_____ _____ _____

Allegato B

Elenco nominativi dei preposti all’accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.

prof. Meligrana

Allegati C

Al Sig. PREFETTO di BOLOGNA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del ……. di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e successive modificazioni), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.
A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.
Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.
Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Luca Prono

Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Ai genitori dello studente

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno non ha rispettato le norma SUL DIVIETO del fumo.
Lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

San Lazzaro di Savena,_____

Il Dirigente Scolastico
dott. Luca Prono

Prot. N. ……..

Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Ai sigg.ri docenti:

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore e verbalizzatore in applicazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le verbalizzazioni e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue successive modifiche, i seguenti docenti:

Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Fiorini